

Documento in consultazione

Schema di “Regolamento sull’esercizio dell’ attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di trasparenza e delle misure di prevenzione della corruzione”

INDICE

PARTE I - DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I Disposizioni generali

Articolo 1 – Definizioni

Articolo 2 - Ambito di applicazione

Articolo 3 - Responsabile del procedimento

Articolo 4 - Direttiva annuale

Articolo 5 –Attivazione dell’attività di vigilanza

Titolo II Vigilanza su segnalazione

Articolo 6 –Segnalazioni

Articolo 7 – Esame delle segnalazioni

Articolo 8 - Archiviazione della segnalazione

Articolo 9 – Trasmissione della segnalazione ad altro Ufficio

Titolo III Vigilanza d’ufficio

Articolo 10 - Vigilanza d’ufficio

PARTE II - VIGILANZA AI SENSI DELLA LEGGE 190/2012 E DEL D.LGS. 33/2013

Titolo I Avvio del procedimento

Articolo 11- Termini del procedimento

Articolo 12 – Comunicazione di avvio del procedimento

Titolo II Attività istruttoria

Articolo 13 - Partecipazione all'istruttoria

Articolo 14 - Richiesta di informazioni, chiarimenti e documenti

Articolo 15 – Audizioni e ispezioni

Titolo III Conclusione del procedimento

Articolo 16 – Conclusione del procedimento concernente la violazione delle norme in materia di trasparenza

Articolo 17 - Conclusione del procedimento concernente la vigilanza ai sensi della legge 190/2012

PARTE III - VIGILANZA IN MATERIA DI INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA'

Articolo 18 – Disposizioni applicabili

Articolo 19 – Termini del procedimento di cui all'art. 16 comma 2 d.lgs. n. 39/2013

Articolo 20 – Avvio del procedimento

Articolo 21 – Attività istruttoria

Articolo 22 - Conclusione dell'istruttoria concernente la vigilanza ai sensi dell'art. 16 comma 1 del d.lgs. n. 39/2013

Articolo 23 - Conclusione dell'istruttoria concernente la vigilanza ai sensi dell'art. 16 comma 2 del d.lgs. n. 39/2013 sugli incarichi in corso di conferimento

PARTE IV - PROCEDIMENTI AVVIATI SU SEGNALAZIONE DEI DIPENDENTI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 54-BIS DEL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165

Articolo 24 – Modalità di trasmissione delle segnalazioni

Articolo 25 –Esame delle segnalazioni

Articolo 26 – Attività istruttoria

Articolo 27 – Trasmissione delle segnalazioni ad altri Organi

Articolo 28 – Norme applicabili

PARTE V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29 - Comunicazioni

Articolo 30 - Disposizioni transitorie e finali

Articolo 31 - Entrata in vigore

Regolamento del [*]

Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di trasparenza e delle misure di prevenzione della corruzione.

Publicato nella Gazzetta Ufficiale n. [*]

IL CONSIGLIO

VISTO l'art. 1 comma 2, lett. f) della l. 6 novembre 2012, n. 190, e s.m.i. secondo cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito Autorità) esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure anticorruzione adottate dalle pubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa;

VISTO l'art. 1, comma 3, della l. 6 novembre 2012, n. 190, secondo cui l'Autorità esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dal piano nazionale anticorruzione, dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato dall'Autorità con delibera n. 72 dell' 11 settembre 2013, l'Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall'Autorità con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, e le "Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici" approvate dall'Autorità con determinazione n. 8 del 17 giugno 2015;

VISTO l'art. 16, comma 1, del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, secondo cui l'Autorità vigila sul rispetto, da parte delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali e

degli incarichi di responsabilità amministrativa di vertice, anche con l'esercizio di poteri ispettivi e di accertamento di singole fattispecie di conferimento degli incarichi;

VISTO l'art. 16, comma 2 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, secondo cui l'Autorità, a seguito di segnalazione o d'ufficio, può sospendere la procedura di conferimento dell'incarico con un proprio provvedimento che contiene osservazioni o rilievi sull'atto di conferimento dell'incarico, nonché segnalare il caso alla Corte dei conti per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative;

VISTO l'art. 45 comma 1, del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, che attribuisce all'Autorità il compito di controllare l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza;

VISTO l'art. 19, comma 5 lettera a) del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014 n.114, che attribuisce all'Autorità il compito di ricevere notizie e segnalazioni di illeciti;

VISTA la l. 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i. in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il Regolamento sul funzionamento del Consiglio dell'Autorità adottato il 3 marzo 2015;

VISTO l'atto di organizzazione delle aree e degli uffici dell'Autorità, adottato il 29 ottobre 2014 in attuazione della delibera n. 143/2014, come integrato e modificato in data 28 aprile 2015;

VISTA la decisione del Consiglio del.....;

EMANA

il seguente Regolamento.

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I Definizioni

Articolo 1 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, si intende per:

- a) «Autorità», l'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- b) «Presidente», il Presidente dell'Autorità;
- c) «Consiglio», il Consiglio dell'Autorità;
- d) «Ufficio», l'Ufficio competente in merito all'istruttoria relativa al procedimento di vigilanza per le violazioni di cui in premessa: Ufficio vigilanza sulle misure anticorruzione e accreditamento dei

Responsabili della prevenzione della corruzione (UVMAC) e Ufficio Vigilanza sugli obblighi di trasparenza (UVOT);

- e) «Responsabile del procedimento», il dirigente responsabile dell'Ufficio, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 5;
- f) «Enti» o «Amministrazioni», i soggetti compresi nell'ambito di applicazione della legge n. 190/2012, del d.lgs. n. 33/2013, in conformità a quanto disposto all'art.11 del medesimo decreto ed alle indicazioni fornite dall'Autorità con la determinazione n. 8 del 2015, nonché del d.lgs. n.39/2013 in conformità a quanto disposto dall'art.1 del medesimo decreto;
- g) «Responsabile della prevenzione della corruzione», il soggetto individuato ai sensi dell'art. 1, comma 7, della l. 190/2012;
- h) «Responsabile per la trasparenza», il soggetto individuato da ciascuna amministrazione ai sensi dell'art. 43 d.lgs. 33/2013;
- i) «OIV», l'Organismo indipendente di valutazione di cui all'art. 14 d. lgs. n. 150/2009 e art. 44 del d.lgs. 33/2013.
- l) “Campagna trasparenza”, la Piattaforma *on line* sul sito dell'Autorità nazionale anticorruzione predisposta per ricevere segnalazioni in materia di trasparenza

Articolo 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti dell'Autorità relativi all'esercizio dei poteri di vigilanza dell'attività delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti tenuti al rispetto delle norme in materia di prevenzione della corruzione, su:
 - effettiva applicazione ed efficacia delle misure anticorruzione adottate ai sensi dell' art. 1 commi 2 lettera f), 3, 4 e 5 della l. 6 novembre 2012, n. 190;
 - rispetto delle regole sulla trasparenza amministrativa, ai sensi dell' art. 1 commi 2 lettera f), 3, e da 15 a 36 della l. 6 novembre 2012, n. 190, ed esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 45 comma 1, del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
 - rispetto delle norme di legge in materia di prevenzione della corruzione e dell'illegalità e delle misure richieste dal piano nazionale anticorruzione, dai piani di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni ed enti e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa, di cui riceve notizia o segnalazione ai sensi dell'art. 19 comma 5 lettera a) del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni in legge 11 agosto 2014 n.114, e dell'art. 54 – bis del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

- rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali e degli incarichi di responsabilità amministrativa di vertice, conferiti e in corso di conferimento, ai sensi dell'art. 16, commi 1 e 2 del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39.

Articolo 3 - Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento è il dirigente dell'Ufficio competente per materia.
2. Il dirigente può individuare, all'interno dell'Ufficio, un funzionario competente per lo svolgimento dell'istruttoria relativa ai singoli procedimenti.

Articolo 4 - Direttiva annuale

1. All'interno della direttiva programmatica di cui all'art. 2 del regolamento sulla vigilanza ispettiva dell'Autorità, sono inserite le priorità di svolgimento delle attività di vigilanza in materia di anticorruzione e trasparenza.
2. Il Consiglio, anche su proposta dell'Ufficio piani di vigilanza e vigilanze speciali, può integrare la direttiva di cui al comma 2, quando ritenga necessario indicare ulteriori obiettivi o interventi di vigilanza.

Articolo 5 –Attivazione dell'attività di vigilanza

La vigilanza dell'Autorità è attivata d'ufficio o su segnalazione, tenendo conto della Direttiva programmatica adottata annualmente dal Consiglio dell'Autorità, di cui al precedente articolo.

Titolo II Vigilanza su segnalazione

Articolo 6 –Segnalazioni

1. Salvo quanto disposto dalla Parte IV del presente Regolamento, la segnalazione è presentata mediante la compilazione dell'apposito modulo disponibile sul sito web dell'Autorità. Il modulo deve essere compilato in ogni suo campo obbligatorio, firmato e accompagnato da copia di un documento di identità o di altro documento valido del segnalante. Resta fermo quanto già previsto per l'inoltro e la verifica delle segnalazioni in "Campagna Trasparenza", inclusa la verifica circa l'onere in capo al segnalante di avere esperito preventivamente l'accesso civico presso l'amministrazione o ente ritenuto inadempiente. Nelle segnalazioni devono essere indicate eventuali esigenze di riservatezza.
2. Le segnalazioni anonime sono, di norma, archiviate dal dirigente dell'Ufficio competente. Sono considerate anonime le segnalazioni che non recano alcuna sottoscrizione o ne recano una

illeggibile o che, pur apparendo riferibili ad un soggetto, non consentono comunque di individuarlo.

3. Nei casi di segnalazioni anonime riguardanti fatti di particolare gravità, circostanziate e adeguatamente motivate, il dirigente può tener conto del contenuto dell'atto non sottoscritto per estendere un'attività di vigilanza già avviata a seguito di segnalazione o d'ufficio.
4. Le segnalazioni concernenti fatti di rilievo penale o contabile, inoltrate a qualsiasi titolo all'Autorità, anche in forma anonima, possono, previa comunicazione da parte dell'Ufficio competente al Consiglio, essere inviate alla Procura della Repubblica e/o alla Procura della Corte dei Conti competenti per territorio, fermi restando i profili di interesse dell'Autorità sui quali continua ad essere esercitata la vigilanza.

Articolo 7 – Esame delle segnalazioni

1. L'Ufficio competente, ricevuta la segnalazione, verifica in via prioritaria che siano stati pubblicati dall'amministrazione o dall'ente segnalato il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione, il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il Codice di comportamento, ai fini dell'eventuale avvio del procedimento sanzionatorio di cui all'art. 19 comma 5 del d.l. 90/2014, per il quale trova applicazione il Regolamento approvato dall'Autorità in data 9 settembre 2014.
2. Analogamente, l'Ufficio verifica in via prioritaria che siano state comunicate o pubblicate le informazioni e i dati previsti dalla normativa in materia di trasparenza, ai fini dell'eventuale avvio del procedimento sanzionatorio di cui all'art.47 commi 1 e 2 del d.lgs. 33/2013, per il quale trova applicazione il Regolamento approvato dall'Autorità in data 15 luglio 2015.
3. Il dirigente attribuisce alle segnalazioni un ordine di priorità tenendo conto di quanto disposto dal Consiglio, dell'urgenza e della rilevanza delle questioni prospettate. Sono istruite in via prioritaria le segnalazioni relative alle fattispecie di cui al d.lgs. 39/2013, quelle effettuate ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001, quelle effettuate dai Responsabili per la prevenzione della corruzione, dai Responsabili della Trasparenza, nonché dagli Organismi indipendenti di Valutazione o organismi con funzioni analoghe.
4. Con cadenza periodica il dirigente invia al Consiglio l'elenco dei procedimenti avviati dall'Ufficio, con l'indicazione dell'eventuale funzionario incaricato dello svolgimento dell'istruttoria.

Articolo 8 - Archiviazione della segnalazione

1. Il dirigente provvede all'archiviazione nei seguenti casi:
 - a. segnalazione anonima, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 6, commi 3 e 4;

- b. segnalazione generica priva di elementi di fatto o di diritto adeguatamente circostanziati e motivati;
 - c. segnalazione che esula in modo evidente dalle competenze dell’Autorità; in tal caso il dirigente può disporre la trasmissione ad altri soggetti istituzionali competenti;
 - d. segnalazione presentata secondo le modalità di cui all’art. 6, comma 1, del presente regolamento ma priva delle informazioni obbligatorie richieste;
 - e. segnalazione concernente soggetti non inclusi nell’ambito soggettivo di applicazione delle misure anticorruzione e trasparenza;
 - f. segnalazione concernente vicende di stretto rilievo personale prive di attinenza con l’ambito soggettivo e/o oggettivo dell’attività di vigilanza;
 - g. segnalazione concernente dati per i quali non è previsto per legge alcun obbligo di pubblicazione o dati per i quali non sia previsto, nel Programma per la trasparenza e l’integrità dell’amministrazione o ente segnalato, alcun vincolo di pubblicazione;
 - h. segnalazioni presentate, anche con le modalità indicate nella “Campagna trasparenza”, non accompagnate dalla dichiarazione di aver ricevuto un diniego o di avere previamente esperito, senza esito, tutta la procedura di accesso civico di cui all’art. 5 d.lgs. 33/2013 presso l’amministrazione o ente ritenuto inadempiente.
2. La segnalazione si intende archiviata comunque se l’Autorità non procede alla comunicazione di avvio del procedimento nei termini di cui all’art. 11 del presente regolamento.
 3. E’ fatta salva l’attività di vigilanza, anche con riferimento a segnalazioni già oggetto di archiviazione di cui ai commi precedenti, in caso di sopravvenuti elementi di fatto o di diritto ovvero di diversa ed ulteriore valutazione del Consiglio dell’Autorità.
 4. L’archiviazione è comunicata, anche a mezzo di posta elettronica non certificata, solo nel caso di espressa richiesta scritta del segnalante.
 5. Il dirigente competente informa il Consiglio, con notizia riassuntiva trimestrale, delle segnalazioni archiviate ai sensi del presente articolo.

Articolo 9 – Trasmissione della segnalazione ad altro Ufficio

1. Il dirigente, valutate le circostanze del caso concreto e indipendentemente dal successivo avvio di un procedimento istruttorio, provvede tempestivamente alla trasmissione della segnalazione ad altro Ufficio dell’Autorità qualora ne ravvisi la competenza prevalente o concorrente, fatta salva la trattazione dei profili di competenza del proprio ufficio.
2. La trasmissione è in ogni caso disposta nei seguenti casi:
 - a) quando sono segnalate questioni che rientrano nell’ambito di applicazione del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

- b) quando la questione può essere risolta mediante l'adozione di un parere giuridico;
- c) quando la questione ha carattere di generalità tale da giustificare l'emanazione di un atto a contenuto generale.

Titolo III Vigilanza d'ufficio

Articolo 10 – Vigilanza d'ufficio

1. L'attività di vigilanza dell'Autorità viene svolta anche in assenza di segnalazione, in attuazione di decisioni del Presidente o del Consiglio, anche su proposta dell'Ufficio competente o di altri Uffici dell'Autorità che rilevino fatti o situazioni ritenuti rilevanti.
2. La vigilanza d'ufficio viene avviata dall'ufficio competente anche qualora, a seguito dell'avvio di un'attività istruttoria su segnalazione, emergano ulteriori fatti ritenuti rilevanti; analogamente, può essere avviata una vigilanza d'ufficio su fatti eventualmente presupposti e menzionati nelle richieste di parere e nei quesiti inviati all'Autorità, nonché sugli atti e comportamenti adottati dai soggetti vigilati a seguito di decisioni dell'Autorità adottate ai sensi del presente Regolamento.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di vigilanza su segnalazione di cui al Titolo I..

PARTE II: VIGILANZA AI SENSI DELLA LEGGE 190/2012 E DEL D.LGS. 33/2013

Titolo I: Avvio del procedimento

Articolo 11 - Termini del procedimento

1. Il termine per l'avvio del procedimento è di 30 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della segnalazione ovvero della decisione del Presidente o del Consiglio. Il termine per la conclusione dell'istruttoria è di 180 giorni decorrenti dalla data di invio della comunicazione di avvio del procedimento, fatta salva la possibilità del responsabile del procedimento di comunicare alle parti interessate una proroga non superiore a 90 giorni, ai sensi del successivo comma 2. Nei procedimenti aventi ad oggetto la violazione delle norme sulla trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013, il termine fissato dall'Autorità per l'adeguamento non è computato nei suindicati 180 giorni.
2. In considerazione della complessità delle attività istruttorie necessarie per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, i termini del procedimento possono essere sospesi, per un periodo complessivamente non superiore a 90 giorni, quando si renda necessario:

- a. effettuare ulteriori approfondimenti mediante richieste documentali alle parti o ad altre amministrazioni o Autorità;
 - b. procedere ad accertamenti ispettivi;
 - c. acquisire pareri da altri Uffici dell'Autorità ovvero da altre amministrazioni o Autorità.
3. Nei casi indicati al precedente comma 2, i termini riprendono a decorrere rispettivamente dalla data di ricevimento o di acquisizione da parte dell'ufficio delle integrazioni documentali, dalla data di consegna del rapporto ispettivo richiesto ai competenti Uffici dell'Autorità o alla Guardia di finanza, dalla data di ricevimento del parere richiesto.
4. Il responsabile del procedimento comunica ai soggetti destinatari della comunicazione di avvio del procedimento la sospensione dei termini procedurali.
5. Il dirigente competente informa il Consiglio delle proroghe e delle sospensioni disposte in conformità ai commi precedenti.

Articolo 12 – Comunicazione di avvio del procedimento

1. La comunicazione di avvio del procedimento deve indicare:
 - a. l'oggetto del procedimento;
 - b. le informazioni e/o i documenti ritenuti rilevanti che vengono richiesti e il termine per l'eventuale richiesta di audizione;
 - c. l'eventuale contestazione delle presunte violazioni;
 - d. il termine di conclusione del procedimento e l'Ufficio competente, con indicazione del nominativo del responsabile del procedimento.
2. Nei procedimenti concernenti la violazione degli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013, la comunicazione di avvio contiene altresì una richiesta di adeguamento ai fini dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione violati; sia per l'adeguamento sia per l'invio di eventuali deduzioni scritte e/o documenti, viene assegnato un termine di norma non inferiore a 30 giorni.
3. La comunicazione di avvio è inviata:
 - a) in caso di procedimenti aventi ad oggetto la violazione delle norme sulla trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013:
 - 1) al Responsabile della prevenzione della corruzione e/o trasparenza;
 - 2) al rappresentante legale dell'amministrazione o ente;
 - 3) all'organismo indipendente di valutazione o altro organismo con funzioni analoghe;
 - 4) al segnalante, tenendo conto di eventuali esigenze di riservatezza dallo stesso rappresentate.

b) in caso di procedimenti aventi ad oggetto la violazione di norme di legge e delle misure in materia di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, avviati ai sensi dei commi 2 lettera f) , 3, 4 e 5 dell'art. 1, legge 190/2012, ai fini di vigilanza e controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate da amministrazioni ed enti:

- 1) al legale rappresentante pro-tempore dell'ente interessato;
- 2) al Responsabile della prevenzione della corruzione e/o trasparenza;
- 3) all'eventuale soggetto cui si riferisce la violazione.
- 4) al segnalante, con separata nota

Titolo II: Attività istruttoria

Articolo 13 - Partecipazione all'istruttoria

1. Possono partecipare all'istruttoria, presentando memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri, i soggetti ai quali è stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento ed altri soggetti portatori di interessi diretti, concreti ed attuali correlati all'oggetto del procedimento che ne facciano motivata richiesta entro 30 giorni dall'avvio del procedimento. La documentazione presentata è valutata dall'Ufficio competente ove pertinente all'oggetto del procedimento.

Articolo 14 - Richiesta di informazioni, chiarimenti e documenti

1. Nel corso del procedimento il Responsabile del procedimento può formulare richieste di informazioni e di esibizione di documenti per iscritto indicando:
 - a. i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono chiarimenti;
 - b. il termine entro il quale deve pervenire la risposta o essere esibito il documento. Il termine, che deve essere congruo in relazione all'urgenza del caso ed alla quantità e qualità delle informazioni richieste, è di norma non superiore a 30 giorni;
 - c. le modalità attraverso le quali fornire le informazioni nonché l'indicazione del referente cui esibire i documenti o comunicare le informazioni richieste.
2. Le richieste di informazioni e di esibizione di documenti possono essere formulate anche oralmente nel corso di audizioni o ispezioni, rendendo note all'interessato e verbalizzando le indicazioni previste dal comma 1.

Articolo 15 – Audizioni e ispezioni

1. L'ufficio competente può sentire in audizione i soggetti ai quali è stata data comunicazione di avvio del procedimento e, nei casi più rilevanti, anche previa richiesta scritta formulata dagli stessi.

Nel corso delle audizioni, i soggetti convocati possono comparire per mezzo del proprio rappresentante legale oppure avvalersi di procuratore speciale munito di apposita delega. Essi possono, altresì, farsi assistere da consulenti di propria fiducia. Delle audizioni è redatto processo verbale contenente le principali dichiarazioni rilasciate dalle parti.

2. Nel corso dell'istruttoria, l'Ufficio competente può richiedere al Consiglio di disporre un'ispezione, anche avvalendosi della Guardia di Finanza, ai sensi dell'articolo 34-bis, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221. Di tutta l'attività svolta nel corso dell'ispezione, con particolare riferimento alle dichiarazioni e ai documenti acquisiti, è redatto processo verbale.

Titolo III Conclusione del procedimento

Articolo 16 – Conclusione del procedimento concernente la violazione delle norme in materia di trasparenza

1. Alla scadenza del termine assegnato con la comunicazione di avvio del procedimento, il dirigente dell'Ufficio:
 - a. dispone la chiusura dell'istruttoria, laddove l'amministrazione o l'ente abbia adempiuto alla richiesta di adeguamento trasmessa ai sensi del precedente art. 12. L'Ufficio informa il Consiglio, mediante rendicontazioni periodiche, delle ipotesi in cui la vigilanza si è conclusa con l'adeguamento da parte dell'amministrazione e ne propone la successiva pubblicazione sul sito web dell'Autorità unitamente ai casi di adeguamento parziale o di non adeguamento;
 - b. propone al Consiglio l'adozione di una delibera con la quale ordinare all'amministrazione o all'ente la pubblicazione dei dati mancanti o incompleti, in caso di mancato o parziale adempimento.

Articolo 17 - Conclusione del procedimento concernente la vigilanza ai sensi della legge 190/2012.

1. All'esito dell'istruttoria dei procedimenti avviati per l'accertamento della violazione di norme di legge o delle misure previste nella legge 190/2012, nel Piano nazionale anticorruzione, o nei Piani triennali di prevenzione della corruzione delle singole amministrazioni ed enti, il dirigente dell'Ufficio propone al Consiglio:
 - a. una decisione di archiviazione qualora, sulla base dell'istruttoria, non emergano violazioni o ulteriori profili di intervento;
 - b. una decisione con la quale l'Autorità raccomanda all'amministrazione o all'ente l'adozione di atti o comportamenti idonei a conformare l'attività amministrativa alle finalità di prevenzione della corruzione, qualora sia emersa la discrepanza tra le misure di prevenzione inserite nei Piani triennali di prevenzione della corruzione delle amministrazioni o enti e la reale condotta amministrativa;
 - c. una decisione con la quale l'Autorità ordina all'amministrazione o all'ente di adottare un atto o un comportamento, e indica, ove necessario, l'atto o il comportamento da adottare qualora dall'istruttoria sia emersa l'omessa o l'incompleta adozione di atti o comportamenti previsti dalla legge, dal Piano nazionale anticorruzione, o dai Piani triennali di prevenzione della corruzione;
 - d. una decisione con la quale l'Autorità ordina all'amministrazione o all'ente di rimuovere un atto ovvero un comportamento illegittimo, qualora dall'istruttoria sia emersa la sussistenza di un atto o comportamento dell'ente o amministrazione contrastante con la legge, con il Piano nazionale anticorruzione, con i Piani triennali di prevenzione della corruzione adottati o con le misure previste nei Piani triennali di prevenzione della corruzione;
 - e. una decisione con la quale, nel comunicare l'archiviazione, si segnala al contempo l'eventuale buona qualità delle misure adottate anche ai fini della predisposizione da parte dell'Autorità di un elenco di buone pratiche utili anche per altre amministrazioni o enti.

PARTE III: VIGILANZA IN MATERIA DI INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA'

Articolo 18 – Disposizioni applicabili

1. Ai procedimenti aventi ad oggetto la sussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013, ed a quelli avviati per la vigilanza sui provvedimenti adottati dal RPC a seguito delle decisioni assunte dall'Autorità nella stessa materia, si applicano le disposizioni generali di cui alla Parte I del presente Regolamento, nonché, per quanto compatibili, quelle della Parte II, Titoli I e II.

Articolo 19 – Termini del procedimento di cui all'art. 16 comma 2 d.lgs. n. 39/2013

1. Nel caso in cui l'attività di vigilanza sia svolta ai sensi dell'art. 16 comma 2 del d.lgs. n. 39/2013 per verificare la sussistenza di una causa di inconferibilità o incompatibilità in una procedura di conferimento di incarico in corso di adozione da parte di un'amministrazione o ente, il termine per l'avvio del procedimento è ridotto a sette giorni, quello di conclusione dell'istruttoria a trenta giorni e la sospensione non può essere superiore a quindici giorni.

Articolo 20 – Comunicazione di avvio del procedimento

1. La comunicazione di avvio è inviata:
 - a) al Responsabile della prevenzione della corruzione dell'amministrazione o ente presso cui viene svolto l'incarico e/o, nel caso sia diverso, dell'ente che conferisce l'incarico;
 - b) al titolare dell'organo ovvero ai componenti dell'organo che ha conferito l'incarico o che, nel caso di cui all'art. 16 comma 2 del d.lgs. n. 39/2013, intenda conferire l'incarico;
 - c) al soggetto cui si riferisce la presunta causa di incompatibilità/inconferibilità.
2. Nei procedimenti avviati su segnalazione o d'ufficio ai sensi dell'art. 16 comma 2 del d.lgs. n. 39/2013, la comunicazione di avvio contiene altresì la precisazione che l'eventuale provvedimento dell'Autorità adottato ai sensi della medesima disposizione ha effetti sospensivi della procedura di conferimento dell'incarico e che gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle norme del d.lgs. n. 39/2013 ed i relativi contratti sono nulli con le conseguenti sanzioni e responsabilità di cui all'art. 18 del d.lgs. n. 39/2013.

Articolo 21 – Attività istruttoria

1. L'Autorità assicura la partecipazione all'istruttoria ai titolari degli organi che hanno conferito o che intendano conferire gli incarichi, anche mediante audizioni presso l'Ufficio o il Consiglio,

con le modalità di cui all'art. 15. Nel caso di richiesta di audizione al Consiglio, si applicano i termini di sospensione del procedimento indicati ai commi 2 e seguenti dell'art. 11 fino allo svolgimento dell'audizione

2. Nelle ipotesi di cui all'art. 16 comma 2 del d.lgs. 39/2013 il contraddittorio è assicurato nel rispetto dei termini indicati nel precedente articolo 19.

Articolo 22 - Conclusione del procedimento concernente la vigilanza ai sensi dell'art. 16 comma 1 del d.lgs. n. 39/2013

1. Al termine dell'istruttoria il dirigente dell'ufficio competente propone al Consiglio:
 - a. una decisione di archiviazione, qualora non sia emersa la sussistenza di una causa di inconferibilità o incompatibilità ai sensi del d.lgs. n. 39/2013;
 - b. una decisione con la quale comunicare al RPC dell'ente o dell'amministrazione interessata l'esito degli accertamenti, ai fini delle contestazioni cui il RPC è tenuto, sussistendone i presupposti, ai sensi dell'art. 15, c. 1, del d.lgs. n. 39/2013, qualora sia emersa la sussistenza di una causa di inconferibilità o incompatibilità,.
2. Gli esiti dell'istruttoria condotta dall'Autorità vincolano il RPC nei limiti dei fatti accertati; ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 18 del citato d.lgs. il RPC, valutata la sussistenza dell'elemento soggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge 689/1981, emette un provvedimento con il quale viene dichiarata la nullità del conferimento e la sussistenza delle responsabilità degli organi che hanno conferito l'incarico, cui consegue l'applicazione della sanzione interdittiva.
3. Il provvedimento del RPC viene pubblicato sul sito dell'amministrazione o ente, ai sensi dell'art. 18 comma 5 del d.lgs. 39/2013, e trasmesso all'Autorità, ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di vigilanza disciplinati dal presente Regolamento.

Articolo 23 - Conclusione del procedimento concernente la vigilanza ai sensi dell'art. 16 comma 2 del d.lgs. n. 39/2013 sugli incarichi in corso di conferimento

1. All'esito dell'istruttoria il dirigente dell'Ufficio competente propone al Consiglio:
 - a. una decisione di archiviazione , qualora non sia emersa la sussistenza di una causa di inconferibilità o incompatibilità ai sensi del d.lgs. n. 39/2013;
 - b. Un provvedimento di sospensione della procedura di conferimento dell'incarico contenente osservazioni o rilievi sull'atto di conferimento non ancora assunto dall'amministrazione, qualora sia emersa la sussistenza di una causa di inconferibilità o

incompatibilità dell'incarico. In quest'ultimo caso, ricorrendone i presupposti, il provvedimento contiene la proposta di segnalazione della questione alla Corte dei Conti competente per territorio per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

PARTE IV PROCEDIMENTI AVVIATI SU SEGNALAZIONE DEI DIPENDENTI DI ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 54-BIS DEL D.LGS. 30 MARZO 2001, N. 165

Articolo 24 – Modalità di trasmissione delle segnalazioni

1. Le segnalazioni di condotte illecite possono essere trasmesse all'Autorità dai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, con la richiesta della tutela della riservatezza della propria identità, ai sensi dell'art. 54-bis del d. lgs. n. 165/2001 e dell'art. 19, comma 5, lett. a) del decreto legge n. 90/2014, convertito in legge n. 144/2014.

Le segnalazioni devono essere inviate compilando l'apposito modulo pubblicato sul sito dell'Autorità e disponibile nell'allegato 2 alla determinazione A.NA.C. n. 6 del 28 aprile 2015, recante le *“linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”*. E' possibile, comunque, allegare i documenti ritenuti di interesse anche ai fini delle opportune verifiche dell'Autorità in merito alle vicende segnalate.

2. Le segnalazioni e la relativa documentazione sono trattate mediante un sistema automatizzato di gestione delle stesse idoneo ad assicurare la tutela della riservatezza del segnalante. Le specifiche modalità di invio sono oggetto di apposite comunicazioni del Presidente dell'Autorità.

Articolo 25 –Esame delle segnalazioni

1. Il Presidente assegna le segnalazioni pervenute da dipendenti di altre amministrazioni al dirigente dell'Ufficio UVMAC, che cura la relativa istruttoria avvalendosi anche di un gruppo di lavoro interno multidisciplinare, nominato dal Consiglio. I componenti del gruppo di lavoro sono soggetti ai vincoli di riservatezza e alle responsabilità come identificate nel Codice di comportamento dell'A.N.A.C.

Articolo 26 – Attività istruttoria

1. Nel corso dell'istruttoria l'Autorità, avendo cura di adottare gli accorgimenti necessari per evitare che la riservatezza dell'identità del segnalante possa essere compromessa, può richiedere a quest'ultimo di fornire elementi ulteriori ai fini degli opportuni accertamenti.

2. L'istruttoria viene sottoposta, dal dirigente dell'Ufficio competente, al Consiglio che può deliberare di chiedere informazioni e chiarimenti al RPC dell'amministrazione interessata. In tal caso non è trasmessa

al suddetto Responsabile la segnalazione come pervenuta all'Autorità, ma, ove necessario, ne sono riportati i contenuti, eventualmente previa riformulazione, in modo da espungere qualunque riferimento all'identità del segnalante.

3. I dati e i documenti oggetto della segnalazione, che potrebbero anche essere sensibili, vengono trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 27 – Trasmissione delle segnalazioni ad altri Organi

1.L'Autorità può decidere di trasmettere la segnalazione al Dipartimento della funzione pubblica, all'Autorità giudiziaria e alla Corte dei conti. In tali casi l'inoltro della segnalazione avviene indicando anche il nominativo del segnalante ma, comunque, avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001.

Articolo 28 – Norme applicabili

Ai procedimenti avviati su segnalazione presentata ai sensi dell'art. 54 – bis del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte I e II del presente Regolamento.

PARTE V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 29 - Comunicazioni

1. Le decisioni del Consiglio vengono comunicate ai soggetti cui è stata data notizia dell'avvio dell'attività di vigilanza ai sensi degli articoli 12 e 20 del presente Regolamento.
2. Le amministrazioni e gli enti ai quali è stata comunicata la decisione dell'Autorità sono in ogni caso tenuti ad informare l'Autorità dei provvedimenti assunti in conseguenza dell'attività di vigilanza svolta ai sensi del presente Regolamento.
3. Le comunicazioni previste dal presente Regolamento sono effettuate di regola mediante posta elettronica certificata.
4. Qualora i soggetti destinatari, diversi dalle pubbliche amministrazioni, non dispongano di un indirizzo pec le comunicazioni possono essere effettuate mediante:
 - a. consegna a mano contro ricevuta;
 - b. posta elettronica;
 - c. lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 30 - Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento si applica anche alle segnalazioni già pervenute all'Autorità alla data di entrata in vigore, per le quali non sia stato ancora avviato il procedimento istruttorio.
2. E' abrogato, con effetto dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il paragrafo 5 della Delibera n. 146 del 18 novembre 2014 "Procedimento per l'adozione del provvedimento di ordine".

Articolo 31 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Roma,